

*Disegno*

**Legge federale  
concernente l'abilitazione e la sorveglianza dei revisori  
(Legge sui revisori)  
(Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione  
e sulle società di audit)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2013<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sui revisori del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

*Nel titolo della sezione 3 e negli articoli 7 capoverso 1, 9 capoverso 1, 11 capoversi 1, frase introduttiva, e 2, l'espressione «società con azioni quotate in borsa» è sostituita con l'espressione «società di interesse pubblico».*

*Negli articoli 9 capoverso 1 lettera b, 17 capoverso 2, primo periodo, e 18, primo periodo, l'espressione «disposizioni legali» è sostituita con l'espressione «obblighi legali».*

*Art. 2 lett. a e c*

Nella presente legge s'intendono per:

- a. *servizi di revisione:*
  - 1. verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposizioni del diritto federale, da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato o da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale,
  - 2. verifiche che sono eseguite da una società di audit abilitata ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 2007<sup>3</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
- c. *società di interesse pubblico:*
  - 1. società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> FF 2013 5901

<sup>2</sup> RS 221.302

<sup>3</sup> RS 956.1

<sup>4</sup> RS 220

2. assoggettati, ai sensi dell'articolo 3 LFINMA, che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all'articolo 9a della presente legge di effettuare una verifica di cui all'articolo 24 LFINMA.

*Art. 9a*            Condizioni per l'abilitazione a effettuare le verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari

<sup>1</sup> Un'impresa di revisione è abilitata ad esercitare quale società di audit per le verifiche secondo l'articolo 2 lettera a numero 2, se:

- a. è abilitata ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1;
- b. è sufficientemente organizzata per effettuare tali verifiche; e
- c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

<sup>2</sup> Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche (auditor responsabile) secondo l'articolo 2 lettera a numero 2, se:

- a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4; e
- b. dimostra di possedere le conoscenze specialistiche e l'esperienza professionale necessarie per effettuare la verifica ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

<sup>3</sup> Per l'abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all'articolo 4 capoverso 4 è possibile considerare anche l'esperienza professionale maturata nelle verifiche ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a effettuare la verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997<sup>5</sup> sul riciclaggio di denaro:

*Art. 10*

*Abrogato*

*Art. 13, rubrica e cpv. 1*

Permesso di accedere ai locali

<sup>1</sup> *Abrogato*

*Art. 14 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 15 cpv. 1 lett. d nonché 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all'abilitazione di:

- d. società di audit e auditor responsabili di effettuare le verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 9a.

<sup>1bis</sup> Essa può limitare l'abilitazione a fornire certi tipi di servizi di revisione per determinate società di interesse pubblico.

*Art. 15a*            *Obblighi d'informazione e di notifica*

<sup>1</sup> Le persone e le imprese seguenti devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti che questa necessita per l'adempimento dei propri compiti:

- a. le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate;
- b. le persone fisiche che sono membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o dell'organo di gestione di un'impresa di revisione e che non dispongono dell'abilitazione dell'autorità di sorveglianza;
- c. i collaboratori di un'impresa di revisione e tutte le persone coinvolte in questi servizi di revisione;
- d. le società oggetto di verifica;
- e. tutte le società che costituiscono un gruppo con la società oggetto di verifica e i cui conti annuali devono essere consolidati, come pure i rispettivi uffici di revisione.

<sup>2</sup> Le persone e le imprese di cui al capoverso 1 lettere a e b devono informare senza indugio l'autorità di sorveglianza, in forma scritta, in merito a fatti importanti concernenti l'abilitazione o la sorveglianza.

*Art. 16 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 2 lett. b*

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza sottopone le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni.

<sup>1bis</sup> Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, che forniscono esclusivamente servizi di revisione a imprese di cui all'articolo 9a capoverso 4, sono controllate dall'autorità di sorveglianza ogni cinque anni. In casi motivati l'autorità di sorveglianza può diminuire la frequenza dei controlli.

<sup>1ter</sup> L'autorità di sorveglianza procede a un controllo quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, a prescindere dalla frequenza dei controlli di cui ai capoversi 1 e <sup>1bis</sup>.

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza controlla:

- b. l'adempimento degli obblighi legali, degli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità da essa riconosciuti, come pure il rispetto dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regolamento di quotazione;

*Art. 16a* Riconoscimento degli standard di verifica e di garanzia della qualità

<sup>1</sup> Nella fornitura di servizi di revisione secondo l'articolo 2 lettera a numero 1, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità.

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza definisce gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard oppure se questi risultano insufficienti, può emanarne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti.

*Art. 17 cpv. 1, terzo periodo, e 4*

<sup>1</sup> ... L'autorità di sorveglianza lo ammonisce se la revoca dell'abilitazione è sproporzionata.

<sup>4</sup> Nel corso della durata della revoca a tempo determinato, la persona fisica o l'impresa di revisione in questione continua a sottostare agli obblighi d'informazione e di notifica di cui all'articolo 15a.

*Art. 26 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità:

- b. siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; sono fatte salve le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su simili procedimenti;

*Art. 27 cpv. 2, primo periodo, e 4<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Su loro richiesta, l'autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. ...

<sup>4<sup>bis</sup></sup> Per gli atti di verifica compiuti per le autorità estere di sorveglianza (cpv. 2) e l'accompagnamento delle autorità estere di sorveglianza nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera (cpv. 4), l'autorità di sorveglianza dispone, nei confronti delle imprese di revisione e delle imprese verificate in questione, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e delle imprese da queste verificate.

*Art. 28 cpv. 2, secondo periodo, 4 e 5*

<sup>2</sup> ... Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38).

<sup>4</sup> L'autorità di sorveglianza è gestita secondo principi di economia aziendale.

<sup>5</sup> Nell'ambito della presente legge, l'autorità di sorveglianza ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.

*Art. 29 lett. b*

L'autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti:

- b. la direzione;

*Art. 30* Consiglio di amministrazione

<sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo superiore. Esso è composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.

<sup>2</sup> I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di amministrazione e designa il presidente.

<sup>4</sup> I membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a svolgere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi dell'autorità di sorveglianza in buona fede.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può revocare il mandato di uno o più membri del consiglio di amministrazione per motivi importanti.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio di amministrazione. All'onorario dei membri del consiglio di amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l'articolo 6a capoversi 1-4 della legge del 24 marzo 2000<sup>6</sup> sul personale federale.

*Art. 30a* Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a. emana il regolamento di organizzazione dell'autorità di sorveglianza;
- b. emana gli obiettivi strategici dell'autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale e annualmente presenta a quest'ultimo un rapporto sul loro raggiungimento;
- c. emana le ordinanze delegate all'autorità di sorveglianza;
- d. prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'autorità di sorveglianza e per evitare i conflitti d'interesse;
- e. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- f. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;
- g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore. La costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore devono essere approvati dal Consiglio federale;

<sup>6</sup> RS 172.220.1

- h. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- i. sorveglia la direzione;
- j. provvede a un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adattato all'autorità di sorveglianza;
- k. decide l'utilizzazione delle riserve;
- l. adotta il preventivo;
- m. allestisce e adotta per ogni esercizio una relazione sulla gestione. Sottopone la relazione sulla gestione riveduta per approvazione al Consiglio federale. Al contempo presenta al Consiglio federale una proposta di scarico. Pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.

*Art. 31* Direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

<sup>2</sup> La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. gestisce gli affari;
- b. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio di amministrazione;
- c. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione;
- d. presenta regolarmente un rapporto al consiglio di amministrazione, senza indugio in caso di eventi speciali;
- e. rappresenta l'autorità di sorveglianza verso l'esterno;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del personale dell'autorità di sorveglianza; è fatto salvo l'articolo 30a lettera h;
- g. può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori;
- h. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

*Art. 32* Ufficio di revisione

<sup>1</sup> Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'ufficio di revisione esterno.

<sup>2</sup> All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

*Art. 33 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 33a* Cassa pensioni

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers.

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

*Art. 34* Segreto d'ufficio

<sup>1</sup> Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo dell'autorità di sorveglianza.

<sup>3</sup> Senza l'accordo dell'autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi dell'autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

*Art. 34a* Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione

<sup>1</sup> Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio di amministrazione, al CDF o alle autorità penali i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio basati su fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

<sup>2</sup> L'obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale<sup>7</sup> hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

<sup>3</sup> Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio di amministrazione o al CDF altre irregolarità constatate o loro segnalate nell'esercizio della loro funzione.

<sup>4</sup> Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un'irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

<sup>5</sup> L'obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall'articolo 24 capoverso 3.

*Art. 34b* Relazione sulla gestione

<sup>1</sup> La relazione sulla gestione comprende il rapporto d'attività (art. 19 cpv. 1), il conto annuale e la relazione di revisione del conto annuale.

<sup>2</sup> Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni del CO<sup>8</sup> sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti.

*Art. 36a cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 22 giugno 2007<sup>9</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari sono rette dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 CO<sup>10</sup>).

*Art. 38*                    **Indipendenza operativa e vigilanza**

<sup>1</sup> A livello operativo, l'autorità di sorveglianza adempie i suoi compiti in modo indipendente.

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza segnatamente mediante:

- a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio di amministrazione;
- b. l'approvazione della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore;
- c. l'approvazione del contratto di affiliazione a PUBBLICA;
- d. l'approvazione della relazione sulla gestione;
- e. l'approvazione degli obiettivi strategici;
- f. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
- g. il discharge al consiglio di amministrazione.

<sup>3</sup> L'autorità di sorveglianza esamina regolarmente con il Consiglio federale gli obiettivi strategici e l'adempimento dei compiti.

*Art. 39 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque viola:

- b. gli obblighi di notifica secondo l'articolo 15a capoverso 2;

*Art. 39a*                    **Infrazioni commesse nell'azienda**

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 39 e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa, se:

<sup>8</sup> RS 220  
<sup>9</sup> RS 956.1  
<sup>10</sup> RS 220

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
- b. per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è prevista una multa massima di 20 000 franchi.

*Art. 40 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e b*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a<sup>bis</sup>. fornisce indicazioni false o sottace fatti essenziali nella relazione di revisione, nel rapporto di verifica o nell'attestato di verifica di fatti importanti;
- b. non permette all'autorità di sorveglianza di accedere ai propri locali (art. 13 cpv. 2), non le fornisce le informazioni o i documenti richiesti (art. 15a cpv. 1) o le fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete;

*Art. 43a*            Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

<sup>1</sup> I servizi di revisione la cui fornitura è soggetta, secondo il nuovo diritto, a un'abilitazione dell'ASR possono continuare ad essere eseguiti con l'abilitazione della FINMA ai sensi del diritto previgente per un periodo fino a un anno dall'entrata in vigore della modifica del ... .

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza si assume tutti i procedimenti aperti dalle autorità federali di vigilanza sui mercati finanziari nei confronti di società di audit, che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, come pure di auditor responsabili di tali verifiche e che all'entrata in vigore della modifica del ... non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>11</sup> RS 313.0

## **Modifiche del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa<sup>12</sup>**

*Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2*

<sup>1</sup> Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

f. l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

<sup>2</sup> Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d, e ed f affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

### **2. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale<sup>13</sup>**

*Art. 33 lett. b n. 6*

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

b. del Consiglio federale concernenti:

6. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005<sup>14</sup> sui revisori;

### **3. Legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie<sup>15</sup>**

*Art. 38a* III. Verifica delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie

<sup>1</sup> Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>16</sup> sui revisori di effettuare una verifica

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 173.32

<sup>14</sup> RS 221.302

<sup>15</sup> RS 211.423.4

<sup>16</sup> RS 221.302

conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>17</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>2</sup> Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie devono sottoporre i propri conti annuali ed eventualmente i conti di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>18</sup>.

<sup>3</sup> *Abrogato*

#### **4. Legge del 23 giugno 2006<sup>19</sup> sugli investimenti collettivi**

*Art. 126 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 5 e 6*

<sup>1</sup> Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>20</sup> sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>21</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>5</sup> Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d'investimento gestiti nonché le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d'investimento immobiliare devono sottoporre i propri conti annuali ed eventualmente i conti di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>22</sup>.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d'esecuzione in ambiti di portata limitata, soprattutto in questioni prevalentemente tecniche.

*Art. 127–129*

*Abrogato*

#### **5. Legge dell'8 novembre 1934<sup>23</sup> sulle banche**

*Art. 18*

<sup>1</sup> Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>24</sup> sui revisori di effettuare una

17 RS 956.1  
18 RS 220  
19 RS 951.31  
20 RS 221.302  
21 RS 956.1  
22 RS 220  
23 RS 952.0  
24 RS 221.302

verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>25</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>2</sup> Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono sottoporre i propri conti annuali ed eventualmente i conti di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>26</sup>.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 23*

*Abrogato*

*Art. 39*

La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni<sup>27</sup>).

## **6. Legge del 25 marzo 1995<sup>28</sup> sulle borse**

*Art. 15 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Le società devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>29</sup> sui revisori di controllare l'osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

*Art. 17*            *Verifica*

L'articolo 18 della legge dell'8 novembre 1934<sup>30</sup> sulle banche si applica per analogia.

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Prima della pubblicazione, l'offerente deve sottoporre l'offerta al controllo di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>31</sup> sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari.

<sup>25</sup> RS 956.1

<sup>26</sup> RS 220

<sup>27</sup> RS 220

<sup>28</sup> RS 954.1

<sup>29</sup> RS 221.302

<sup>30</sup> RS 952.0

<sup>31</sup> RS 221.302

*Art. 28 lett. d*

La commissione emana disposizioni supplementari su:

- d. la verifica dell'offerta da parte di una società di audit abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>32</sup> sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari;

*Art. 43 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari o di cui ha notizia in virtù della sua carica o funzione;

## **7. Legge del 10 ottobre 1997<sup>33</sup> sul riciclaggio di denaro**

*Art. 18 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Gli organismi di autodisciplina di avvocati e notai devono incaricare una società di audit di effettuare i controlli presso i loro membri. Tale società deve essere abilitata secondo le stesse condizioni delle società di audit degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 19a. La società di audit sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

*Art. 19a*

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti alla FINMA devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005<sup>34</sup> sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>35</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>2-4</sup> *Abrogato*

*Art. 19b*

*Abrogato*

<sup>32</sup> RS 221.302

<sup>33</sup> RS 955.0

<sup>34</sup> RS 221.302

<sup>35</sup> RS 956.1

*Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d*

- <sup>1</sup> Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:
- c. assicurano che le persone e gli organi ai quali hanno affidato il controllo:
  - d. assicurano che le società di audit incaricate del controllo sono abilitate come le società di audit degli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA secondo l'articolo 19a.

## **8. Legge del 22 giugno 2007<sup>36</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari**

*Art. 3 lett. b e c*

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

- b. gli investimenti collettivi di capitale.
- c. *Abrogata*

*Art. 14 cpv. 4*

<sup>4</sup> Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).

*Art. 15 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- e. *Abrogata*

*Art. 19 cpv. 1*

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958<sup>37</sup> sulla responsabilità.

*Art. 24*            **Principio**

<sup>1</sup> La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza personalmente o per il tramite di:

- a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005<sup>38</sup> sui revisori; o
- b. incaricati di verifiche conformemente all'articolo 24a.

<sup>36</sup> RS 956.1

<sup>37</sup> RS 170.32

<sup>38</sup> RS 221.302

<sup>2</sup> La verifica si basa in particolare sui rischi che possono derivare dall'assoggettato alla vigilanza per i creditori, gli investitori, gli assicurati e la funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

<sup>3</sup> Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l'articolo 730*b* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni<sup>39</sup>.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i principi base per il contenuto e lo svolgimento della verifica di cui al capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione per questioni tecniche.

<sup>5</sup> Gli assoggettati si assumono i costi della verifica.

#### *Art. 24a* Incaricati di verifiche

<sup>1</sup> La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire una verifica presso un assoggettato alla vigilanza.

<sup>2</sup> La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato della verifica.

<sup>3</sup> I costi dell'incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

#### *Art. 25* Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

<sup>1</sup> L'assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all'incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> L'assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.

#### *Art. 26*

*Abrogato*

#### *Art. 27*

<sup>1</sup> La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La società di audit mette il rapporto a disposizione dell'organo di direzione supremo dell'assoggettato sottoposto a vigilanza.

#### *Art. 28 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> La FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.

<sup>39</sup> RS 220

*Art. 28a* Scelta e cambiamento della società di audit

<sup>1</sup> Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.

<sup>2</sup> In casi motivati la FINMA può esigere che l'assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.

<sup>3</sup> La FINMA informa l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori prima di ordinare un cambiamento di cui al capoverso 2.

*Art. 29 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

*Art. 43 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Per garantire l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può effettuare, o fare effettuare da società di audit o da incaricati, verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

<sup>4</sup> La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

*Art. 46, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:

- a. fornendo false informazioni essenziali o tacendo fatti essenziali nel rapporto;

## **9. Legge del 17 dicembre 2004<sup>40</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori**

*Art. 4 cpv. 2 lett. i*

<sup>2</sup> Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- i. *Abrogata*

<sup>40</sup> RS 961.01

*Art. 5 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. ...

*Art. 27 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 28* Società di audit

<sup>1</sup> L'impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>41</sup> sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>42</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari.

<sup>2</sup> L'impresa di assicurazione deve sottoporre i propri conti annuali ed eventualmente i conti di gruppo alla revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>43</sup>.

*Art. 29*

*Abrogato*

*Art. 46 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 70* Società di audit

I gruppi assicurativi incaricano una società di audit, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge sui revisori del 16 dicembre 2005<sup>44</sup>, di effettuare una verifica di cui all'articolo 24 della legge sui mercati finanziari del 22 giugno 2007<sup>45</sup>. L'articolo 28 si applica per analogia.

41 RS 221.302

42 RS 956.1

43 RS 220

44 RS 221.302

45 RS 956.1

*Art. 78* Società di audit

I conglomerati assicurativi incaricano una società di audit, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>46</sup> sui revisori, di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>47</sup> sui mercati finanziari. L'articolo 28 si applica per analogia.

<sup>46</sup> RS 221.302

<sup>47</sup> RS 956.1